

Di seguito si riporta il testo delle Ordinanze di interesse per gli impianti di recupero integrato con le modifiche, riportate in grassetto corsivo, introdotte dalle Ordinanze n. 3771 del 19-05-2009, n. 3782 del 17-06-2009 e n. 3797 del 30-07-2009

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767
pubblicata nella G.U. n. 113 del 18-05-2009

Articolo 1.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 citata in premessa, gli attuali siti comunque individuati dai soggetti pubblici anche in deroga alla vigente normativa e presso i quali è depositato detto materiale, sono all'uopo autorizzati sino al termine di cui al comma 6. Le autorità sindacali determinano l'adozione di eventuali misure di carattere temporaneo al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.

2. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, i comuni provvedono all'individuazione dei siti da adibire a ~~stoccaggio provvisorio~~ **deposito temporaneo** e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici **e privati** nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle verifiche tecniche già esperite ed, ove necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443.

3. Le attività degli impianti mobili di smaltimento o recupero all'interno dei siti di cui al ~~comma 1~~ **comma 2**, da porre in essere ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere avviate previa presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità di cui alla parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli esiti della procedura di verifica.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29-09-2009, n. 3813
pubblicata nella G.U. n. 231 del 05-10-2009

Articolo 3.

1. In deroga all'art. 51, comma 1, della legge della regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, gli impianti per il recupero dei rifiuti inerti possono essere realizzati anche **nelle cave dismesse e** nelle aree autorizzate per le attività estrattive nella regione Abruzzo. Per tali impianti esistenti i termini di cui agli articoli 16, comma 2, e 19, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2008, n. 17 sono prorogati di otto mesi.

2. In deroga alle tempistiche di cui all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti negli impianti ubicati nella regione Abruzzo, per i quali è presentata comunicazione di inizio attività, può essere intrapreso contestualmente alla presentazione di tale comunicazione.

3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3767/2009 e successive modificazioni, in tema di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2010, n. 3857

pubblicata nella G.U. n. 63 del 17-3-2010

Articolo 13.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, dopo le parole: «possono essere realizzate anche», sono aggiunte le seguenti parole: «nelle cave dismesse e».